



STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Associazione Nazionale di Pubblica Assistenza e Protezione Civile << LUCE ODV >> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, di diritto ONLUS.

L'organizzazione ha sede legale in Via Domenico La Bruna nr 1 nel comune di Trapani ed opera nell'ambito della Regione Sicilia ed a livello Nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, potrà essere variato con semplice deliberazione del consiglio direttivo, purché nell'ambito territoriale della provincia di Trapani, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi e sezioni secondarie. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività

dell'associazione stessa.

Articolo 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 (Finalità)

Detta Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell'ambito del territorio Nazionale e della Regione Siciliana, con servizi rivolti a favore di persone svantaggiate. Non ha carattere commerciale e non persegue fini di lucro anche indiretto, pertanto è un'organizzazione no profit e si propone i seguenti scopi:

- Protezione civile;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- formazione ed informazione;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte;
- promozione e tutela dei diritti civili e della persona;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidata da università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente;
- operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovendo una cultura dei ri-

spetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse. Tutte le attività e i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94.

ART. 5

(Scopo Sociale)

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 22/94.

Più in generale l'Organizzazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e normative in materia di volontariato.

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione potrà procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla legge n. 266/91.

Essa, usufruendo di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e collettive si assume l'onere di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nonché scopi previsti dalla legge n. 266/91, L.R. 22/96 e decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, in particolare ha come scopo fondamentale quello di svolgere attività di protezione civile e pubblica assistenza in tutto il territorio nazionale, in porti marittimi ed aerostazioni, stazioni ferroviarie e di autolinee, anche collaborando con le forze istituzionali preposte, per la cura e l'assistenza degli utenti, sia soggetti della comunità europea che extracomunitari, fornendo sostegno tecnico-operativo specializzato nella logistica e nel soccorso in genere, sia in terra che in mare, anche di pronto soccorso e di intervento mediante idonei mezzi ed attrezzature, sia all'esterno che all'interno dei mezzi di trasporto interessati, sia attuando sistemi di comunicazioni di emergenza, sia ponendo in essere specifici interventi a favore di diversamente abili e di famiglie bisognose di aiuto, fermo restando l'interesse alla protezione dell'ambiente ed alla valorizzazione del patrimonio naturale ed artistico, realizzando, per il raggiungimento dei propri fini sociali, anche corsi formativi ed informativi e concrete iniziative di beneficenza e di aiuto umanitario, sia in caso di normalità operativa che in occasione di calamità naturali. Nel perseguimento delle finalità indicate l'Associazione assume come proprio

principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

Di conseguenza potrà:

- Provvedere, anche su affidamento delle competenti Autorità, a realizzare sistemi integrati di pronto soccorso anche con centri di accoglienza, sezioni cinofile, colonne mobili, sezioni di servizio funerario, ambulanze, battelli e stazioni operative, sia in terra che in mare, oltre che salvataggi in mare;
- Provvedere alla prevenzione ed al contrasto attrezzato di incendi, anche con compiti specialistici e professionali, all'interno o nei pressi di porti, stazioni e luoghi di scalo comunque nel territorio dello Stato Italiano nonché all'interno dei mezzi di trasporto interessati, anche mediante guardia ai fuochi nei luoghi specifici;
- Fondazione case di cura, per anziani, disagiati o alloggi famiglie e orfani, rifugi per accoglienza animali, punti di ristoro per senzatetto.
- Gestione di Banchi solidali per gli indigenti;
- Assistenza sanitaria per animali;
- Donazioni e borse di studio.
- Sollecitare e promuovere politiche sociali e culturali innovative per contribuire permanentemente, in sinergia con associazioni di volontariato, associazioni, fondazioni e cooperative sociali al riordino del settore "assistenza sociale e socio-sanitario" in una logica di servizi sociali che salvaguardino la dignità della persona in ogni circostanza di solitudine e di malattia;

- Organizzare sul territorio nazionale raccolte solidali di medicinali, beni alimentari, di abbigliamento e di conforto al fine di procedere alla loro redistribuzione presso gli scali quali aiuti umanitari;
- Assistere gli operatori istituzionali e collaborarli nell'attività di controllo e smistamento del traffico veicolare e di persone nelle zone interessate e limitrofe agli scali ed alla viabilità in genere, sia con supporti logistici attrezzati e banchi alimentari, che con personale multilinguistico e di assistenza sociale, medico o paramedico e di assistenza sanitaria, anche per accompagnare malati o diversamente abili;
- Lo svolgimento di ogni attività che contempli la prevenzione del randagismo, che si ottiene, oltre che con la raccolta degli animali randagi sul territorio, anche con interventi per la limitazione delle nascite degli animali randagi presenti nelle colonie;

Prevenire e contenere il randagismo e intervenire concretamente contro tale fenomeno e l'abbandono degli animali (soccorrere, assistere, nutrire, curare, ricoverare e ricollocare poi gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, o presso il loro habitat naturale o in adozione presso persone che diano garanzie di buon trattamento);

- Intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e trattamento degli animali;

L'associazione si prefigge inoltre di intervenire nel recupero e cura degli animali di affezione incidentati sulle strade o nelle immediate vicinanze con l'ausilio di mezzi sanitari veterinari appositamente autorizzati dalle competenti ASP;

- Promuove e svolge attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- Svolge attività di vigilanza zoofila e zootecnica secondo le modalità stabilite dalle leggi in vigore, tramite acquisizione della qualifica di Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;
- Svolge attività di vigilanza ittico-ambientale con l'ausilio di mezzi navali in conformità alle norme vigenti;
- Gestisce anche naturali protette, oasi naturalistiche di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali ed internazionali vigenti;
- Promuove progetti, programmi e convenzioni nazionali ed internazionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali ed ambientali del Paese, compreso il sistema vulcanico;
- Promuove attività di formazione, prevenzione e di intervento in attività di vigilanza ambientale, ittica, zoofila, primo soccorso e soccorso avanzato, antincendio boschivo, ivi comprese tutte le attività collegate connesse e funzionali alla promozione della cultura del rispetto e della tutela ambientale, degli animali e della persona;
- Stipula con soggetti pubblici e privati contratti, convenzioni e protocolli d'intesa per la gestione di aree naturali protette, per soccorso animali incidentati, per vigilanza zoofila, zootecnica ed ittica per tutte le attività di protezione degli animali, dell'ambiente nonché alla lotta al

randagismo;

- Svolge attività, su delega delle competenti autorità, relative alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, vigilanza zoofila ed ittica, nonché controlli e verifiche su delega, in attuazione alla normativa in vigore, in conformità alle previsioni legislative in materia di volontariato;

- Svolge attività di volontariato diretto in canili per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali e per favorirne l'adozione;

Cura l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e di ricovero degli animali, anche in convenzione;

Esercita, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale volte all'autofinanziamento tramite servizi di dog sitting, corsi di educazione cane-proprietario, pensioni per animali.

L'Associazione nell'ottica di diffondere una vera "cultura alla sicurezza di tutti i cittadini" anche secondo i dettami normativi disposti del D.Lgs 81/2008 e ss.ii.mm., promuove ed organizza corsi di formazione o convegni formativi per i propri volontari e per quanti, per ragioni personali e/o professionali, ne fanno richiesta. Per questi scopi l'Associazione si serve dell'ausilio del proprio personale qualificato, di formatori della sicurezza, del contributo esterno di professionisti nei vari settori di intervento, di apposite convenzioni con Enti formatori accreditati. Gli ambiti di azione formativa sono in ambito sanitario, vigilanza e lotta antincendio, rischio idrogeologico, security portuale ed aeroportuale, sicurezza sul lavoro, formazione specifica dei volontari

di protezione civile;

- Organizzare e guidare gruppi scolastici al fine di diffondere la cultura della solidarietà e della protezione civile ed ambientale, all'interno di porti, stazioni e/o in ogni altro luogo;

- Promuove iniziative di monitoraggio, censimento, schedatura e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico esistente in ogni luogo sito nel territorio dello Stato italiano anche conducendo ricerche comunque connesse alla tutela dei luoghi predetti ed alla connessa protezione civile;

- Organizzare iniziative o spettacoli a scopo divulgativo ed informativo, progettando gli stessi anche per conto di soggetti pubblici e privati, anche mediante attività medico sportive e con eventuale partecipazione attiva di diversamente abili;

- Svolgere attività promozionale sia in campo pubblicitario che nei media;

- Svolgere qualunque altra attività al fine di perseguire gli scopi sopra elencati, incluse tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare o finanziaria quali mezzo di realizzazione;

- Collaborare con altre associazioni che perseguono i suoi stessi scopi anche stipulando appositi protocolli d'intesa e convenzioni con enti statali e locali, enti pubblici o morali, per il conseguimento dei fini sociali.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo

7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

Articolo 6 (Ammissione)

1. Possono associarsi all'organizzazione tutte le persone fisiche, siano esse cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, idee e religione che condividono le finalità dell'organizzazione e intendono, a vario titolo, contribuire alla loro realizzazione con spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione su domanda dell'interessato è deliberata dal consiglio direttivo e viene ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Con l'ammissione all'organizzazione ogni associato si intende vincolato a tutte le disposizioni del presente statuto ed alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali
5. L'adesione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Articolo 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati all'organizzazione hanno il diritto di:

- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio,
- consultare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- tenere un comportamento tra associati improntato a spirito di solidarietà e correttezza.

Articolo 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall'organizzazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde: per recesso, esclusione e per morte e quando per due anni consecutivi non viene pagata la quota annuale.

L'associato può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Agli associati non è dovuto alcun rimborso delle quote associative versate.

Nessun associato dopo il recesso o l'esclusione, come pure nessun erede o avente causa, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

Articolo 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente dell'Associazione
- Organo di Controllo

Organo di Revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di nr 2 deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- fissare l'importo della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno dei soci e dei volontari;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Articolo 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, o su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

2. La convocazione avviene mediante e-mail o comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Articolo 14 (Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 16 (Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il consiglio direttivo è formato da un numero di tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e questi sono sempre rieleggibili.

3. I componenti del consiglio direttivo nominano il presidente del consiglio direttivo che diventa anche presidente dell'associazione.

4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

5. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, qualora non risulti più garantita la maggioranza prevista per legge, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione o surroga del primo dei non eletti, provvedimento da ratificare nella prima assemblea. In

manca di lista dei non eletti l'assemblea dovrà procedere alla sostituzione mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati

Articolo 17 (Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale re-

voca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 18 (Organo di Controllo)

Qualora venga previsto dai dettami normativi, la gestione dell'organizzazione è controllata da un Organo di Controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea per la durata di tre anni.

I membri dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali, potranno inoltre accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e altro di proprietà sociale in qualsiasi momento, inoltre ed in ogni caso vigila sull'osservanza alla legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo, ed esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni momento l'Organo di Controllo può richiedere atti di ispezione o controllo presso gli altri organi.

Qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/17 si provvederà a nominare un revisore contabile iscritto al relativo Registro.

Articolo 19 (Organo di Revisione)

L'organo di Revisione, potrà essere unipersonale o pluripersonale, come previsto dalla legge, e la nomina è riservata all'assemblea; è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017; ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20 Collegio Probiviri

Qualora si renda necessario, la vita associativa dell'organizzazione è controllata da un Collegio dei Probiviri costituito da tre membri eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni

2.. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'organizzazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri.

3. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

PATRIMONIO

Articolo 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- raccolta fondi

- rimborsi derivanti da convenzioni

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs 117/2017.

Articolo 22 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Articolo 25 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 26 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 27 (Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 29 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Articolo 31 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea con convocazione straordinaria degli associati, convocata dal consiglio direttivo con specifico ordine del giorno, col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati (art. 21 C.C.).

2. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 32 (Libri Sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali;

registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 34 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad o-

pera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS e/o ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Statuto approvato all'unanimità dall'assemblea straordinaria degli associati in data 12 settembre 2020.

IL SEGRETARIO

Dott. / LEONARDO DI NALTA

Leonardo Di Nalta



IL PRESIDENTE NAZIONALE

Rondello Maria Filippa

Segno Rondello Maria Filippa

Rondello Maria Filippa